

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1975

Presidenza del Presidente CIFARELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » (1910) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* Pag. 953
961, 962 e *passim*

BERTOLA 959, 960

BURTULO 958

LIMONI 963

SCARPINO 962

SPIGAROLI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e per l'ambiente* 960

STIRATI 961

URBANI 960, 962

VALITUTTI 960, 961, 962

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

STIRATI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale » (1910) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo gli onorevoli colleghi che lo spostamento del programma dei lavori della Commissione (come ricorderanno, era prevista una seduta per domani mattina, seduta che è stata invece anticipata ad oggi pomeriggio) ha messo la senatrice Falcucci, incaricata di riferire sul disegno di legge, in condizione di non poter assolvere a tale compito. Riferirò pertanto io stesso.

Il disegno di legge è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta

del 6 febbraio 1975 in un testo risultante dall'unificazione di altri disegni di legge, come sarà precisato in seguito. Come ebbi ad accennare nel corso della seduta di ieri, in risposta al senatore Piovano, allorché di questo parlammo in sede di dibattito sull'ordine dei lavori, voglio ripetere ora che la iscrizione del presente disegno di legge all'ordine del giorno, fatta con la previsione addirittura di una seduta per domani mattina, è dovuta alla particolare gravità della situazione, che è stata resa evidente in modo particolare dagli avvenimenti recentissimi accaduti ad Urbino; mi riferisco al furto dei tre capolavori di rilevanza mondiale dal museo del Palazzo ducale, che si è venuto ad aggiungere ad un seguito doloroso, direi quasi allucinante di furti e di manomissioni di opere d'arte che angoscia il nostro Paese e che, in special modo, ha avuto viva eco in questo ramo del Parlamento sia nella scorsa che nell'attuale legislatura.

Il presente disegno di legge risulta dall'unificazione di due disegni di legge che già erano all'esame del Parlamento, e precisamente dei disegni di legge nn. 1544 e 1891, entrambi presentati alla Camera dei deputati dall'allora ministro della pubblica istruzione Scalfaro: la relazione introduttiva di questo secondo, il cui titolo era: « misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale » espone una sintesi per noi, direi, amaramente superflua, ma certo molto impressionante, delle offese e delle manomissioni verificatesi in questi ultimi tempi e quindi dei pericoli crescenti per il nostro patrimonio archeologico, storico ed artistico.

La Camera dei deputati ha quindi proceduto all'unificazione dei due disegni di legge in un unico testo composto di 22 articoli.

Ora, se vogliamo andare, al di là di quella che è l'urgenza del provvedimento da me ricordata, ad esaminare anche le ragioni di fondo di queste misure urgenti, dobbiamo riferirci — io credo — a quello che già il Senato ha sentito dire e dal relatore e dal ministro Spadolini e dai vari intervenuti nel corso del dibattito sulla conversione in legge

del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, in ordine alla situazione dei beni culturali nel nostro Paese e all'arretratezza della relativa legislazione. Si disse allora che si creava, con l'istituzione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, un punto di riferimento politico e si intendeva in questo modo dare un inizio di riordinamento e di efficienza ad un complesso amministrativo del nostro Paese risultante sempre più disastroso e sempre più inadeguato alle attuali esigenze del Paese.

Ora, poichè siamo qui riuniti per cercare di fare opera di legiferazione e non per dilungarci in inutili disquisizioni, non intendo aggiungere altro per quanto riguarda l'impostazione generale: troppo recente infatti è il dibattito che si è svolto in questa sede nel gennaio scorso e anche troppo significativa è la deliberazione che allora fu presa dal Parlamento in sede di approvazione della legge di conversione del decreto-legge istitutivo del Ministero dei beni culturali e ambientali. Dirò solo che quella istituzione era stata preceduta, in sede di enunciazione del programma di Governo, da una sintetica ma molto significativa esposizione del problema da parte dello stesso Presidente del Consiglio; l'approvazione di quel programma in sede di voto sulla fiducia è stata il punto di partenza proprio per una legiferazione di urgenza in questo campo previa istituzione appunto di detto Ministero.

Per quanto riguarda il disegno di legge in titolo, vorrei peraltro sottolineare che le norme sottoposte al nostro esame possono considerarsi suddivise in sette parti. In particolare, gli articoli dall'1 al 4 stabiliscono una serie di criteri per dare una maggiore e pronta disponibilità di personale alle istituzioni periferiche del neonato Ministero. Soprattutto le sovrintendenze alle antichità e belle arti infatti debbono assolvere a compiti estremamente difficili e sono esposte a rischi particolarmente gravi, che debbono fronteggiare nonostante l'accentuatissima carenza di personale.

Gli articoli 5 e 6 riguardano la possibilità per le Sovrintendenze di adottare d'urgenza provvedimenti attinenti in particolare alla di-

fesa passiva contro i furti: si tratta quindi, direi, di norme di emergenza per fronteggiare il grosso problema dell'inefficace o addirittura inesistente tutela delle opere d'arte da questo punto di vista, contro il fatto dell'uomo cioè e non già contro la mano del tempo.

Gli articoli 7, 8 e 9 (terzo gruppo di articoli) riguardano i lavori, per dir così, di pronto intervento: prevedono uno snellimento di quelle che son le tradizionali procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici nonché un aggiornamento delle norme specifiche in materia per quanto riguarda la stessa Amministrazione delle belle arti, in modo che si possa, entro certi limiti di spesa e con aggiornate sistemazioni di competenze, provvedere urgentemente a quello che le Sovrintendenze in periferia ed il Ministro al centro ritengano di dover fare.

Segue un quarto gruppo di articoli (il 10, l'11 e il 12) che, come classificazione generale, prevedono norme per fronteggiare particolari esigenze. In specie, l'articolo 10 concerne il commercio delle opere d'arte, stabilendo un registro per coloro che si occupano di questa attività. Importante poi per quanto riguarda l'ordinamento delle sovrintendenze, l'articolo 13; infine, gli articoli dal 14 al 21 riguardano alcune disposizioni finanziarie (articolo 14) e norme dirette ad aggravare le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni di tutela delle cose di interesse artistico e storico contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089. Per ultimo, l'articolo 22 salvaguarda le competenze delle Regioni, nonché le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

Detto questo in linea generale e riservandomi ulteriori e più dettagliati chiarimenti in sede di esame dei singoli articoli, in cui avrò modo di rispondere anche alle argomentazioni dei colleghi che vorranno intervenire nella discussione, vorrei illustrare in modo più particolareggiato i diversi articoli.

L'articolo 1, con riferimento alle leggi esistenti e, particolarmente, al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 283, relativo alla revisione dei ruoli organici del personale della Pubblica Istruzione, e al decreto pure del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo

al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, stabilisce che i candidati risultati idonei nei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, gli idonei dei concorsi previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, già citati, nonché i candidati risultati idonei in altri concorsi, sono immessi nell'Amministrazione; si procede peraltro cautelativamente ad una certa graduatoria che non disconosca i meriti e le posizioni di ciascuno. Si cerca di fronteggiare in tal modo quella che è la prima esigenza del Ministero: disporre di personale. Sempre nell'articolo 1 è previsto che, nel caso di concorsi banditi su base regionale, le graduatorie verranno fatte in modo da avere un riflesso nazionale, ma da essere comunque corrispondenti alle modalità del concorso stesso.

L'articolo 2 autorizza il Ministro per i beni culturali ed ambientali a bandire pubblici concorsi con termini abbreviati; si prevede inoltre che entro otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria, l'Amministrazione debba assumere, oltre ai vincitori, gli idonei entro il limite dei posti disponibili. Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina. Si tratta anche in questo caso, in sostanza, di una disposizione prevista allo scopo di superare la carenza di personale derivante o da un eccesso di formalismo o da ritardi nell'attuazione dei concorsi relativi.

L'articolo 3 riguarda i concorsi banditi su base regionale, mentre il successivo articolo 4 non è che una conseguenza della istituzione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, nel senso che in esso si prevede che il personale che attualmente è presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione è collocato a domanda in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette Amministrazioni. In questo modo, senza alcun danno ed alcuna compromissione per quelli che so-

no i diritti quesiti e le possibilità di sviluppo di carriera per ciascuno degli interessati, viene consentito al personale in questione di scegliere se rimanere con l'una o con l'altra Amministrazione. Il collocamento nei ruoli si attua inoltre con provvedimenti dell'Amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri per i beni culturali ed ambientali e del tesoro.

Come avevo premesso, gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono attinenti a misure urgenti riguardanti il personale: immissione nei ruoli degli idonei, sollecitazione dei concorsi, attuazione di concorsi a base regionale, soluzione del problema rimasto aperto — come i colleghi ricorderanno — anche quando se ne discusse in Senato in sede di conversione del decreto-legge istitutivo del Ministero per i beni culturali ed ambientali, per quanto riguarda il personale addetto agli uffici e ai servizi centrali del Ministero stesso.

L'articolo 5 stabilisce poi che nei casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale debbano provvedere, in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio.

I fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

L'articolo 6 autorizza i soprintendenti ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali ed ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.

Ricorderò a me stesso che tali articoli riguardano i provvedimenti necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2 della stessa legge (di interesse paleontologico, numismatico, eccetera) appartenenti

a province, comuni, enti o istituti legalmente riconosciuti.

L'articolo 15 estende tali disposizioni anche alle cose di proprietà privata. Pertanto, molte carenze che lamentiamo come offensive per la nostra cultura e civiltà vengono ad essere eliminate mediante il diretto intervento delle soprintendenze.

L'articolo 7 stabilisce la facoltà del Ministro per i beni culturali ed ambientali a provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata: a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico; b) all'esecuzione di scavi archeologici; c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica; d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, eccetera. Prosegue poi la enumerazione con riferimento all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale; a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte, per i quali non provvedano altre amministrazioni; all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, eccetera; all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate al punto a) con cui ho iniziato questa elencazione.

Come relatore devo fare un commento a questa norma per l'esperienza che ho dell'applicazione della legge di contabilità generale e del regolamento dei lavori pubblici, che prevedono ritualmente l'asta pubblica e poi la licitazione privata (in casi estremi e con tanti crismi la trattativa privata): se è una cosa assurda nella gestione di quasi tutte le opere pubbliche e produce tanti danni e ritardi nei confronti dello Stato, è particolarmente assurda per quanto riguarda le opere d'arte. La famosa licitazione privata che pone l'accento, salvo una prima valutazione dell'idoneità dell'impresa, sulla entità del ribasso e sulle condizioni, è pressochè inammissi-

bile quando si tratta di opere particolari come scavi archeologici, restauri, eccetera. Porto l'esempio di un ponte in provincia di Piacenza chiamato il « Ponte del diavolo », sul Taro, in cui un'arcata medioevale dovrebbe essere ricostruita, a cura della soprintendenza, mediante cemento armato rivestito di tasselli di pietra. La benemerita associazione « Italia nostra » al riguardo ha fatto una levata di scudi affermando che il ponte deve essere ricostruito con pietre, come era allora. Non si trovano, però, imprese che sappiano costruire un'arcata di ponte con maestranze adatte ed il problema pertanto resterà aperto, a meno che non prevalga la civiltà sull'ignoranza.

In Italia, abbiamo riformato, bene o male, tante cose (uso lo stesso tono di voce, mentre invece dovrei dire sottovoce « bene » e accentuare « male »), ma la legge fondamentale sulla contabilità generale, quella bancaria, sui lavori pubblici e sulle responsabilità degli amministratori nell'esecuzione delle opere sono state lasciate da parte: siamo così governati dai Borboni, mentre vorremmo essere uno Stato del secolo XX.

L'articolo 8 è nello stesso ordine di idee: reca modifiche necessarie alla legge sulla contabilità dello Stato e del contenzioso amministrativo.

L'articolo 9 è sempre in relazione allo stesso argomento e prevede che « nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge e al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 2 aprile 1886, n. 3589, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali ».

A questo punto, presente il ministro Spadolini, debbo dire che i controlli, ad esempio, relativi agli atti di vandalismo non sono connessi all'entità della spesa. Il rilievo che faccio è che, per come le cose sono sistemate in Italia, se ad un soprintendente viene in mente di spaccare una statua di Michelangelo per esaminarne il gra-

nulato interno, lo può fare, salvo a sentire un Consigliere superiore sonnacchioso, mentre la legge tutela se si spendono 15.100.000 invece di 14.900.000: si tratta sempre del solito controllo formale che non esclude malcostume, sperperi, ruberie. In altre legislazioni, mi pare quella francese, il soprintendente è preposto alla sola gestione, manutenzione, mentre per quanto riguarda qualsiasi intervento esiste una commissione *ad hoc* decentrata.

Si tratta, comunque, di modifiche nel merito e quando la legislazione sarà rivista si faranno le opportune proposte. Oggi, il relatore deve essere d'accordo, e lo è, con queste misure che tendono non tanto ad una riforma, quanto al contenimento di una situazione che rende flessibile la distruzione e la perdita di tante opere d'arte.

Proseguendo nella relazione, l'articolo 10 riguarda coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico, che nel nostro Paese si commerciano — meno bene che i cavalli ed i cani per i quali occorre il *pedigree* — addirittura in maniera delinquenziale.

Vorrei sottolineare che nel suddetto articolo non soltanto viene stabilito l'obbligo della denuncia entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge dei dati anagrafici del titolare dell'impresa, con la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli istituti e procuratori (a tale riguardo c'era stata una proposta di legge, nell'ambito parlamentare, del senatore Pieraccini), ma anche che i titolari delle imprese tengano un registro di entrata ed uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti; semestralmente copia di tale registro è consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alle antichità competenti per territorio.

Ci sono poi le sanzioni: chiunque esercita il commercio di cose d'arte o di interesse storico, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, verrà punito con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3.000.000.

La norma dell'articolo 11 specifica che l'antico opificio mediceo delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere

d'arte operante sull'intero territorio nazionale, è diretto da un soprintendente storico di arte e dipende direttamente dalla direzione generale delle antichità e belle arti.

All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro.

L'articolo 12 stabilisce che il personale che presta servizio presso i laboratori della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, della soprintendenza alle gallerie e della soprintendenza alle antichità di Firenze per effetto di contratto a trattativa privata e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, se in possesso dei prescritti titoli e requisiti, potrà essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo o del personale operaio di cui alle tabelle B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Su questo punto, penso che avremo maggiori chiarimenti dal Ministro. Si tratta di personale che dopo l'alluvione di Firenze ha continuato a prestare la propria opera per il restauro dei libri, e mi pare logico che venga utilizzato.

E di particolare rilievo la norma dell'articolo 13 che elimina la distinzione tra soprintendente di prima e seconda classe, stabilendo che alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possano essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.

I colleghi sanno quante difficoltà sono sorte in certi momenti per l'esistenza di questa distinzione sprovvista di valore scientifico e derivante da tradizionali situazioni o valutazioni quantitative: è accaduto, infatti, che un soprintendente che aveva portato a fondo la conoscenza dell'antica Grecia sia stato distaccato in settori diversi di conoscenza.

L'articolo 14 prevede lo stanziamento connesso a questo disegno di legge: « All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione

per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi ».

Faccio un salto all'articolo 22 nel quale sono fatte salve le attribuzioni delle Regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 non fanno che rafforzare le previsioni sanzionatorie già esistenti, previste nella legge 1° giugno 1939, n. 1089. È un rafforzamento, anche di pene pecuniarie, necessario per rendere più efficace la legge e facilitare l'opera dello Stato.

Per tutte le ragioni e considerazioni esposte, salvo a dare maggiori chiarimenti, ove richiesto, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BURTULO. Il mio sarà un intervento molto breve, nel senso che mi sembra inutile illustrare ancora una volta la situazione riguardante il nostro patrimonio artistico, i pericoli che esso corre, la necessità di provvedere con la massima sollecitudine. Dirò però che la sollecitudine, in questo momento, assume anche il carattere emblematico di una risposta che il Parlamento deve al Paese, come dimostrazione di responsabilità di fronte ad un problema che interessa l'intera opinione pubblica: una risposta, soprattutto, doverosa come espressione di coscienza civile, di considerazione verso tutta una nostra tradizione culturale e verso valori che tuttora sono presenti ed emergenti nel nostro Paese.

Esprimo quindi la nostra piena solidarietà ed il nostro consenso nei confronti della relazione dell'onorevole Presidente, assieme alla piena ed aperta adesione ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame. Dirò, per quanto riguarda il titolo I — « Provvedimenti urgenti » — del disegno di legge, che già quando si discusse il provve-

7^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1975)

dimento concernente l'immissione in ruolo degli idonei nei concorsi per il personale amministrativo del Ministero della pubblica istruzione il problema venne da noi esaminato; il nostro Gruppo si espresse favorevolmente nei riguardi dell'inclusione nel ricordato disegno di legge anche degli idonei dei concorsi per le antichità e belle arti. Si soprassedette poi per motivi di chiarezza legislativa in quanto il disegno di legge ora in discussione si trovava già all'esame dell'altro ramo del Parlamento e non si insistette per introdurre l'emendamento necessario per tale inclusione; comunque tengo a ribadire che noi eravamo già da allora favorevoli a quanto oggi ci viene riproposto.

Circa le modalità dei concorsi e le procedure da seguire per gli stessi, siamo parimenti concordi, anche perchè è indubbio che una delle maggiori difficoltà è data dalla scarsità del personale addetto, scarsità che mal si concilia con la necessità di provvedere con particolare urgenza. La norma per la quale gli impiegati in prova vengono assunti in servizio prima della registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto di nomina, ha un carattere certamente eccezionale, contravvenendo in parte a quella che è la norma del controllo di legittimità; ma anch'essa viene da noi accettata nell'ambito di una esigenza straordinaria.

Parimenti bisogna tener conto dell'esigenza espressa dall'articolo 4, riguardante la costituzione dell'ossatura, diciamo così, del nuovo Ministero; indubbiamente, se il personale periferico è tutto dipendente da organismi i quali passano in blocco — quindi con tutto il personale — al Ministero stesso, il personale dell'Amministrazione centrale dipende dal Ministero della pubblica istruzione. Pertanto è conveniente, per quanto possibile, favorirne il passaggio al nuovo Ministero dei beni culturali con le misure che sono elencate nell'articolo.

Siamo egualmente favorevoli agli articoli 5 e 6, pur dovendo avanzare un rilievo per quest'ultimo: sarebbe stato cioè opportuno fare un richiamo anche all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente provvedimenti per la salvaguardia non diretta delle opere e dei monumenti di interesse

artistico; salvaguardia non diretta della quale abbiamo già avuto occasione di occuparci la occasione dell'esame di altro disegno di legge del quale io ero relatore. Il problema, secondo la proposta allora formulata dalla mia parte politica, avrebbe potuto essere risolto assieme alla salvaguardia diretta, con devoluzione ai soprintendenti, nei casi di comprovata urgenza, delle competenze previste dall'articolo 21 della legge 1089. Certamente è stata una dimenticanza, ed io la segno non per proporre un emendamento, poichè mi rendo conto dell'opportunità di non provocare ritardi nell'approvazione delle norme in esame, ma unicamente perchè sarebbe forse opportuno provvedere successivamente con un ulteriore disegno di legge. Eventualmente mi farò carico io stesso di tale iniziativa, in un secondo momento.

Siamo anche perfettamente d'accordo per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei lavori e per tutte le iniziative proposte dalle norme al nostro esame, dall'apprestamento di sistemi antifurto a quello di impianti antincendio.

Lo stesso dicasi per le sanzioni penali, non tanto perchè queste costituiscano l'unico deterrente, quanto per il fatto che esse assumono anche il valore di espressione della volontà del Parlamento di accentuare la gravità dei relativi reati, proprio per l'interesse che si nutre nei confronti della salvaguardia del nostro patrimonio artistico.

Per tutti i motivi suddetti il Gruppo della democrazia cristiana dichiara la propria piena adesione al disegno di legge oltre che, come ho detto all'inizio, alla relazione dell'onorevole Presidente.

B E R T O L A . Signor Presidente, più che un intervento di carattere generale vorrei fare alcune osservazioni sugli articoli, che non ripeterò poi, naturalmente, in sede di esame degli stessi.

L'articolo 1 parla varie volte di « idonei dei concorsi », il che non è certo molto bello, dal punto di vista linguistico, dato che si dice, in italiano, idoneo « in » un concorso . . . Ma passi. Ciò che veramente è assurda è la dizione del n. 3): « idonei ad altri concorsi », invece che « in altri concorsi »!

7^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1975)

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e per l'ambiente*. Si tratta di errore materiale, che anzi come tale dovrà opportunamente essere corretto.

B E R T O L A . Anche l'articolo 2 è formulato male, all'ultimo comma, a proposito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di nomina degli impiegati. Il Ministero della pubblica istruzione si è trovato altre volte, per ovviare a scadenze relative alla nomina dei vincitori in caso di ritardo nella registrazione da parte della Corte dei conti, di fronte alla necessità di nominare con riserva i vincitori di concorsi. Ora l'ultimo comma dell'articolo 2 avrebbe dovuto portare un cenno a tale nomina con riserva, o sotto condizione, per essere corretto: poniamo il caso, infatti, che la Corte dei conti non registri le nomine perchè i titoli non sono stati calcolati in modo giusto, ad esempio; che succede allora?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e per l'ambiente*. Questo non vuol dire niente. Sono le norme generali. Abbiamo sentito in proposito la stessa Corte dei conti, e non vi sono dubbi.

B E R T O L A . Vorrei infine porre una domanda. L'articolo 12 parla del personale della Biblioteca nazionale centrale di Firenze della soprintendenza alle gallerie di Firenze, assunto per contratto a trattativa privata, che può passare in ruolo a domanda. Ora vorrei sapere perchè ci si riferisca solo a Firenze. Non esisteranno impiegati in condizioni analoghe a Milano, poniamo, o da altre parti?

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e per l'ambiente*. Il chiarimento è semplice. Si tratta di personale che è stato utilizzato per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ben determinate. Il personale specializzato impiegato nelle opere di restauro edilizio raggiunge le novanta unità, mentre un'altro contingente di personale è utilizzato nel restauro dei quadri e delle cose artistiche in genere danneggiate in conseguenza dell'alluvione.

B E R T O L A . Se tutto ciò fosse stato scritto, non si sarebbe dato adito ad osservazioni.

V A L I T U T T I . A proposito della risposta data dal sottosegretario Spigaroli e dovendo noi approvare una norma che prevede l'immissione nei ruoli, senza concorso, di personale assunto come avventizio, sarebbe quanto mai utile che il Sottosegretario ci fornisse i dati della consistenza numerica di questo personale.

S P I G A R O L I , *sottosegretario di Stato per i beni culturali e per l'ambiente*. Posso senz'altro portarvi i dati precisi nella prossima seduta, ma fin d'ora posso dirvi che sono meno di duecento unità complessivamente.

U R B A N I . Mi riservo un eventuale intervento nella prossima seduta. Desidero, tuttavia, fare due domande alle quali può darsi sia stato già risposto quando non ero presente.

La prima domanda sorge dalla constatazione che l'attuale provvedimento presenta molti aspetti analoghi, per quanto si riferisce al personale amministrativo della Pubblica istruzione, a quello che abbiamo approvato, dopo una lunga vicenda, poco tempo fa.

Ricordo che in quell'occasione ci furono già trasmessi dei dati insieme ad una documentazione abbastanza ampia sul problema.

Chiedo, quindi, al Sottosegretario di farci avere, mercoledì prossimo, i dati numerici delle varie situazioni a cui questo provvedimento si riferisce, come riterrei anche utile riprendere la documentazione cui ho accennato poco fa e, a differenza di ciò che è avvenuto l'altra volta, metterla a fuoco con la massima precisione possibile.

La seconda questione si riferisce all'opportunità di conoscere il parere delle organizzazioni sindacali su questo provvedimento. Ciò non deve essere inteso quale interferenza alle nostre decisioni, ma solo come acquisizione di ulteriori elementi di giudizio sul problema.

7^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1975)

S T I R A T I . Vorrei dire pochissime parole per esprimere, anzitutto, sia la nostra adesione al disegno di legge in esame, sia l'apprezzamento per la chiarissima e sobria relazione del Presidente relatore.

Spesso il Parlamento italiano deve, purtroppo, intervenire con urgenza davanti al fatto, per così dire, traumatico, poichè talvolta fino a quando non si verifica il trauma il Parlamento non elabora e non approva provvedimenti che pur presentano il carattere dell'urgenza e della massima necessità.

Questo è ciò che è avvenuto per la materia in questione, per la tutela cioè del patrimonio artistico, archeologico e storico.

Quindi, al di là dei fatti più recenti — come quelli sconvolgenti di Urbino — che hanno sollevato una nota di emozione e di sdegno, riteniamo che le misure urgenti per la tutela del nostro patrimonio artistico, storico e culturale in genere dovevano già essere state adottate.

Ad ogni modo, avevamo in mente di muovere le medesime osservazioni che sono state già sollevate dai colleghi Burtulo e Bertola.

Avrei, comunque, da fare un'osservazione o, meglio, da porre un quesito. Beninteso, siamo ben lungi dal proporre modifiche od emendamenti, ma chiedo ai colleghi, illustri legislatori, se con l'articolo 19 sia possibile ipotecare, per così dire, la normativa futura. Mi stanno benissimo le sanzioni inasprite contemplate in quest'articolo 19, ma in fondo al comma si legge anche: « delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni ».

Ora, anche se ho capito lo spirito della norma, di lasciare cioè intatta questa aspra sanzione, io, inesperto legislatore, vorrei chiedere appunto ai legislatori più anziani se sia mai possibile ipotecare una normativa futura.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Ciò è in riferimento all'artico-

lo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Difatti il testo dell'articolo 19 dice:

« All'articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è apportata la seguente modificazione:

nel primo comma le parole: " È punita con la multa da lire 3.000 a lire 225.000 la esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " È punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 300.000 a lire 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge e successive modificazioni " ».

Quindi, si parla delle modificazioni apportate alla predetta legge n. 1089.

Sarei pienamente d'accordo sull'osservazione, se questa fosse attinente alla sanzione che oggi si stabilisce, ma in realtà noi ci riferiamo alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

V A L I T U T T I . Vorrei manifestare la mia contrarietà alla proposta del senatore Urbani, contrarietà ovviamente di un singolo, poichè parlo per me solo, ma ritengo utile — tuttavia — far presente il mio pensiero.

A volte ci viene richiesto di ricevere i rappresentanti dei sindacati che vogliono esporci le loro esigenze, i loro problemi, e, secondo me, facciamo bene a riceverli e ad ascoltarli; in altri casi lo stesso Governo ritiene opportuno presentare, a corredo dei suoi disegni di legge, richieste e dichiarazioni dei sindacati, e, secondo me, anche in questa ipotesi facciamo bene a prendere in considerazione queste richieste e queste osservazioni.

Però, quello che propone il senatore Urbani è qualcosa di nuovo e di diverso, cioè egli propone che, di nostra iniziativa, chiediamo al Governo di farci conoscere il pensiero dei sindacati. A ciò sono contrario, perchè se si inaugura una prassi di questo tipo, come suggerito dal senatore Urbani, veramente noi violiamo le norme attinenti al funzionamento del Parlamento, veramente ce-

7^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1975)

diamo una porzione della sovranità del Parlamento.

Per queste ragioni — quindi — sono contrario, per quello che possa valere la mia contrarietà.

U R B A N I . Ritengo che istruire una questione di questo genere, con tutti gli apporti conoscitivi che si possono raccogliere, faciliti la rapidità dell'*iter*; perciò chiedo che vengano portate a nostra conoscenza in via naturalmente informale, nei modi che si riterranno opportuni, le opinioni delle organizzazioni sindacali quando questo si ritiene opportuno e al solo fine di avere validi elementi di giudizio.

Quindi, questo non vuole significare l'introduzione di alcuna prassi, ma vuole essere solo un suggerimento che mi sembra logico.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. A questo punto vorrei dire non solo come relatore, ma anche come uomo di parte, che condivido le osservazioni del collega Valitutti. Infatti, quando il senatore Urbani definisce come un'iniziativa formale le sue proposte, lascia capire che si rende ben conto della fondatezza delle obiezioni che sono state formulate.

S C A R P I N O . L'articolo 2 stabilisce che il Ministro per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, numero 283, dopo l'applicazione dell'articolo 1 del presente disegno di legge, ove è richiamata anche la tabella C.

Gradirei che il sottosegretario Spigaroli, in proposito, ci fornisse un quadro della situazione attuale e ci indicasse quando, presumibilmente, il personale di cui si parla nella tabella B del citato decreto n. 283 e quello indicato nella tabella C, potranno essere assunti.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Prendiamo nota di questo quesito. Vorrei pregare il sottosegretario Spigaroli di fornirci, mercoledì prossimo, anche questi dati.

S C A R P I N O . Vorrei far presente l'esame compiuto nel 1965 dalla « Commissione Franceschini » per le carriere, direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. Tale Commissione esprimeva il giudizio che dalla situazione esistente in quel momento si dovesse giungere, per quanto si riferisce agli organici, ad una situazione ottimale nell'arco di dieci anni e, cioè, nel 1975. Ora, poichè i dieci anni sono ormai trascorsi, dobbiamo riconoscere che siamo ben lungi dall'aver raggiunto la condizione ottimale prevista.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Senatore Scarpino, come relatore, dalla cortesia del Ministro e del Sottosegretario avevo avuto uno specchio della consistenza dei ruoli e dei posti effettivamente ricoperti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti alla data del 18 ottobre 1974; come è noto, la relazione Franceschini ha indicato i tanti vuoti e gli altrettanti problemi. Ad ogni modo, poichè non vorrei improvvisare, il sottosegretario Spigaroli avrà senza dubbio la cortesia di prendere nota di quanto lei ha detto, così da fornire nella prossima seduta una risposta quanto più possibilmente esatta e precisa.

V A L I T U T T I . Desidero rivolgere una domanda al senatore Limoni, relatore del disegno di legge n. 1578 relativo agli idonei nei concorsi per l'Amministrazione della pubblica istruzione.

Avendo approvato quel testo alcune settimane fa, non abbiamo, sostanzialmente, già risolto il problema che vuol risolvere questo disegno di legge coi primi articoli? In quel disegno di legge noi non abbiamo distinto tra le varie categorie di personale, quindi suppongo che abbiamo legiferato anche per gli idonei delle belle arti, i quali erano inclusi nel provvedimento.

7^a COMMISSIONE

55° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1975)

L I M O N I . In effetti se ne parlava in un emendamento, che ho proposto e illustrato fornendo anche taluni dati, ma che poi ritirai su suggerimento del Governo.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Poichè non si fanno osservazioni e nessun altro chiede di parlare, il se-

guito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO